

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 82

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, CICCARDINI, ALLOCCA, CAVALIERE,
COSSIGA, CANESTRARI, CRISTOFORI, STELLA,
SPERANZA, RUFFINI**

Presentata il 25 maggio 1972

Ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La politica di sviluppo dell'economia montana e forestale perseguita dai vari governi negli ultimi decenni, si è andata evolvendo man mano che le risorse naturali, e fra queste in particolar modo il patrimonio forestale, hanno assunto sempre più un carattere sociale.

Questa evoluzione si è concretizzata mediante interventi dello Stato che dal settore strettamente forestale e della difesa idrogeologica del suolo, si sono estesi anche al settore dell'economia privata. Questi interventi che hanno interessato la realizzazione di opere pubbliche e private tendenti alla restaurazione fisica ed economica della montagna italiana, si sono concretizzati nel coordinamento delle attività dei singoli, integrate dall'opera dello Stato attuata non solo mediante la reforestazione e la regimazione delle acque, ma anche mediante forme più evolute di attività agro-silvo-pastorali, artigiane e turistiche.

Tali interventi sono scaturiti dalla emanazione delle leggi fondamentali che negli ultimi anni hanno previsto norme di politica forestale e di economia montana, leggi le cui salienti tappe sono costituite dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, dalla legge Luzzatti 2 giugno 1910, n. 277, dalla legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge sulla bonifica integrale 13 febbraio 1933, n. 215, dalla

legge sulla montagna 25 luglio 1952, n. 991, fino al piano verde nn. 1 e 2.

La pratica attuazione di queste leggi è stata sempre affidata all'Amministrazione forestale che si è andata sempre più identificando col Corpo forestale dello Stato, facendo assumere ad esso una fisionomia dualistica a seguito dei molteplici affidamenti.

Occorre infatti aver ben presenti i compiti e le funzioni che hanno da un lato l'Amministrazione forestale e dall'altro il Corpo forestale dello Stato.

L'Amministrazione forestale, intesa come entità di programmazione ed esecuzione degli indirizzi di politica forestale, è nata praticamente con la citata legge n. 3917 del 1877 e la sua prima strutturazione in Direzione generale in seno al Ministero agricoltura e foreste, gli è stata conferita con la legge Luzzatti del 1910. Essa poi si è andata evolvendo negli ultimi anni man mano che i vari governi hanno emanato norme di politica forestale nel contesto della programmazione economica nazionale o a seguito di particolari contingenze.

È certamente doveroso dare atto alla predetta Amministrazione ed al Corpo forestale dello Stato che oggi la costituisce, dell'impegno di lavoro e dello slancio operativo dimostrati per fronteggiare l'onere dei maggiori compiti affidatigli ed espletati nonostante la

inadeguatezza dei mezzi e la carenza del personale, ma l'espletamento di tali compiti nuovi ha necessariamente influito negativamente, non certo per negligenza ma solo per necessarie scelte prioritarie, sullo svolgimento del servizio forestale vero e proprio.

Questo servizio è nato, nel tempo, dalla necessità di dover disciplinare la proprietà forestale, prima per ragioni di ordine patrimoniale, successivamente per ragioni economiche, poi ancora per preoccupazioni di ordine idrogeologico, fino ai nostri giorni in cui si rende necessario ed urgente per ragioni naturalistiche relative alla protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico.

L'origine del servizio forestale coincide si può dire con le prime società umane. Ma le notizie storiche la fanno risalire al periodo dei Re di Roma (Anco Marzio - 5 ± 600 a.C.), quando si rese necessario e venne organizzato con apposito personale, per la tutela patrimoniale dei boschi sia privati sia dello Stato.

Si è poi sviluppato per ragioni economiche, specie nel periodo della repubblica di Venezia e successivamente nei vari ex Stati pre-risorgimentali.

L'atto di nascita del servizio forestale italiano, inteso come organo dello Stato italiano unitario, risale alle regie patenti di Carlo Alberto del 1° dicembre 1833.

Con la legge 19 ottobre 1862, n. 1013, vennero unificate su tutto il territorio nazionale, le uniformi e le armi in dotazione al personale forestale - ufficiali, sottufficiali e guardie -, che aveva funzioni di polizia forestale.

Con la legge 21 gennaio 1864, n. 1688, venne modificato ed unificato su tutto il territorio nazionale il « martello forestale governativo ».

Con la legge 4 aprile 1869, n. 4993, venne istituito l'Istituto superiore forestale di Vallombrosa (Firenze), che divenne la scuola per Allievi ufficiali forestali.

Con la legge 20 giugno 1877, n. 3917, vennero unificate tutte le legislazioni forestali esistenti nei vari ex Stati e creata praticamente l'Amministrazione forestale italiana con assetto nazionale. Al personale forestale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie, distinto dal resto del personale che costituiva detta amministrazione, vennero attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e i brigadieri e le guardie forestali vennero equiparati agli agenti doganali.

La legge 5 gennaio 1879, n. 4695 prescriveva la foggia e l'uso delle uniformi nazionali sia per gli ufficiali sia per i sottufficiali e guardie.

Dal 1880 al 1884 vennero tenuti a Vallombrosa i primi corsi per allievi guardie a carattere nazionale, mentre nel 1905 venne istituita la Scuola forestale per allievi sottufficiali e guardie.

Con la legge Luzzatti già citata, venne dato un primo vero assetto all'Amministrazione forestale che venne così ordinata:

Direzione generale per le foreste;

Consiglio superiore per le acque e le foreste;

Corpo reale forestale;

Azienda del demanio forestale dello Stato.

Con la legge 24 gennaio 1915, n. 92, veniva abolita la divisa per gli ufficiali, mentre con la legge 5 febbraio 1915, n. 253, veniva esteso ai sottufficiali e guardie forestali, il servizio di polizia militare in collaborazione della finanza e dei carabinieri.

Con la legge 23 dicembre 1923, n. 2965, vennero riconfermate al personale forestale le qualifiche di polizia giudiziaria e conferite quelle di pubblica sicurezza.

Come si può evincere dalle leggi predette, sin dalla sua costituzione, il Servizio forestale è stato sempre eseguito da personale dello Stato con funzioni prevalenti di polizia; infatti la legge Luzzatti del 1910 aveva tenuto ben distinto il Corpo forestale dal resto della Amministrazione forestale.

Le leggi emanate dopo il 1923 continuarono a tenere distinta, in un certo senso, l'Amministrazione forestale dal Corpo forestale; distinzione che continuò anche quando il Corpo forestale venne incorporato dal governo fascista, nella sua aberrazione politica, nella milizia, facendogli assumere un carattere prettamente militare.

Con le successive leggi, però, tale distinzione si è andata sempre più attenuando, fino a far identificare quasi l'Amministrazione forestale col Corpo forestale.

Durante l'ultimo conflitto il Corpo forestale venne posto alle dipendenze del Comando supremo delle forze armate, per il servizio approvvigionamento della legna per le Forze armate e per le popolazioni civili, con la legge 18 agosto 1940, n. 1408, la quale prevedeva anche che i Comandi forestali potevano compilare delle « liste di operai boscaioli » i quali erano indisponibili per il servizio militare.

Notevole contributo venne dato dai forestali anche alla causa della Resistenza sia con la partecipazione diretta, sia con la fornitura di armi, sia con l'applicazione, che si rilevò preziosa, della legge sopra citata in quanto

consentì ai Comandi forestali di poter inserire nelle liste di boscaioli numerosi partigiani, « coprendoli » così dai rastrellamenti e rappresaglie nazi-fasciste.

Con la legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, venne sciolta la Milizia forestale insieme a tutte le altre milizie, e ricostituito il Real corpo delle foreste.

Il Corpo forestale dello Stato così come oggi è strutturato, venne ripristinato con la legge 12 marzo 1948, n. 804, che ne stabilisce i compiti all'articolo 1, agli articoli 2, 3 e 4 la struttura degli uffici, all'articolo 8 il personale e relativo stato giuridico, precisando per gli ufficiali, sottufficiali e guardie la qualifica di personale tecnico con funzioni di polizia, mentre l'articolo 13 precisa che lo stesso personale ha funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Con la legge 4 maggio 1951, n. 538, che ratificava la predetta legge n. 804, venne esteso ai sottufficiali e guardie forestali il trattamento economico e di quiescenza, le indennità e gli assegni, il trasporto in ferrovia e lo stato in servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con la legge 14 dicembre 1955, n. 1316 vennero estese allo stesso personale, le modalità di pagamento degli stipendi e degli assegni stabilite per i Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Con la legge 4 marzo 1958, n. 175 fu concessa la fornitura gratuita del vestiario ai sottufficiali e guardie forestali nella stessa misura e con le modalità dei pari grado della pubblica sicurezza.

Il Consiglio di Stato con parere dell'11 marzo 1959, n. 983, definiva la natura del rapporto d'impiego del personale ed il carattere del Corpo forestale dello Stato.

A seguito dei molteplici nuovi compiti affidati al Corpo forestale dello Stato specie con la legge sulla montagna del 1952 e quelle successive, si rese necessario dotare il Corpo di nuovo personale; pertanto con la legge 18 febbraio 1963, n. 301, venne incluso nei ruoli del Corpo forestale dello Stato, ormai identificato nell'Amministrazione forestale in seno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, personale delle carriere di concetto, amministrativa ed esecutiva, onde far fronte all'onere dei nuovi compiti.

Con la legge 27 ottobre 1965, n. 1198, il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie ed allievi guardie è stato equiparato al servizio militare di leva.

Con parere del 16 aprile 1970, n. 410/70, il Consiglio di Stato a sezioni riunite, ha riba-

dita l'equiparazione delle funzioni di polizia dei sottufficiali e guardie forestali a quelle degli altri corpi di polizia e quindi il titolo al diritto dello stesso trattamento economico.

Concetto che è stato recepito anche nella legge 28 dicembre 1970, n. 1079, la quale alla tabella D del quadro IV prevede il trattamento economico dei sottufficiali e guardie forestali nella stessa misura e con le stesse modalità degli altri personali militari dello Stato.

Da quanto dianzi esposto risultano evidenti le differenziazioni venutesi a creare in seno al Corpo forestale dello Stato.

Infatti dalla risultante di tutte le leggi citate il personale forestale oggi è costituito da ispettori forestali che ufficialmente sono i superiori diretti dei sottufficiali e guardie, ma mentre questi sono soggetti ad una organizzazione che si avvicina a quella militare e dei militari fruiscono il trattamento economico, gli ispettori, invece, sono impiegati civili dello Stato a livello direttivo.

Gli stessi Ispettori, poi, sono anche i superiori del personale delle altre carriere: concetto, esecutiva, operai, ecc.

Questi dualismi sono la logica conseguenza del fatto che si è voluto identificare l'Amministrazione forestale con il Corpo forestale: due entità che se pure operano nello stesso settore, nella pratica attuazione esecutiva, però, i compiti di ciascuna si differenziano.

Infatti alla prima compete la pratica attuazione delle linee di politica di economia montana e forestale che consistono nella attuazione di interventi riguardanti opere pubbliche, di bonifica, sistematorie, di miglioramento fondiario, di sostegno della iniziativa privata, ecc., ed è costituita da personale dirigenziale, tecnico, di concetto, amministrativo ed esecutivo.

Al Corpo forestale dello Stato, invece, compete principalmente la pratica attuazione dei precetti dettati dalla evoluzione selvi-colturale, mediante quegli strumenti giuridici ed organizzativi necessari per la disciplina della proprietà forestale.

Ma se nel passato sia per mancanza di istituzioni idonee, sia per mancanza del relativo personale, forse la politica forestale e montana è stata necessariamente affidata all'Amministrazione forestale e quindi al Corpo forestale, oggi, però, a seguito della istituzione delle Regioni ed il trasferimento ad esse dei poteri in alcuni settori dell'attività pubblica, fra cui l'agricoltura e foreste, si sono create finalmente le premesse per liberare il Corpo forestale dello Stato da tutta quella gamma di

compiti che interessano la politica forestale e l'economia montana in senso di programmazione e di realizzazione, e restituirgli, quindi, la sua struttura originaria di Corpo con prevalenti funzioni di polizia, generale e tecnica specializzata, per l'applicazione, in particolare, di tutte quelle norme relative alla disciplina delle risorse naturali nel contesto della protezione della natura e difesa dello ambiente.

Si ravvisa quindi la necessità di dover ristrutturare, in tale contesto, il Corpo forestale dello Stato su basi ed organici idonei ad adempiere alle predette funzioni.

Tale ristrutturazione interessa i seguenti punti:

1) i compiti: che dovranno tornare — ben distinti e delimitati — quelli originari i quali, nel campo della protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico si identificano nella più ampia e specifica funzione di « polizia ecologica », nella quale si compendiano, simultaneamente, le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, di polizia forestale e quelle tecniche connesse;

2) il personale: che deve essere costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie, con una gerarchia verticale, con ruoli omogenei, con uguale stato giuridico e trattamento economico;

3) la struttura: che deve essere costituita da un ordinamento autonomo alle dirette dipendenze del Ministro competente, con un comando centrale che dirige e coordina quelli periferici dislocati in parallelo agli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

Riguardo al termine « militarizzazione » è bene qui precisare che attualmente i sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali sono già soggetti ad una « militarizzazione generica » che, secondo lo spirito della legge 30 dicembre 1943, n. 123, che ne regola l'applicazione, va assunta da determinati settori di personale civile dello Stato per particolari servizi o contingenze, al quale personale viene esteso il trattamento economico e di quiescenza e lo sviluppo di carriera dei militari, ma non lo stato giuridico.

Pertanto la ristrutturazione sopra citata è stata impostata secondo lo spirito che scaturisce dal già citato parere del Consiglio di Stato n. 983 che così recita:

« Il rapporto d'impiego degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato ha carattere civile ma il Corpo stesso può essere qualificato Corpo di polizia, esplicando permanentemente

funzioni di polizia secondo principi organizzativi che si avvicinano a quelli della organizzazione militare ».

È da tenere inoltre presente che tutta la tematica della attuale legislazione testé esaminata e che riguarda la struttura del Corpo forestale dello Stato, conferisce a questi la posizione giuridica di corpo armato al servizio dello Stato per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite e che pertanto la competenza dello Stato sul Corpo Forestale è giustificata dal fatto che, nell'interesse della collettività nazionale, è necessario tenere ferme le attribuzioni del Corpo medesimo, il quale con la sua organizzazione para-militare attualmente già svolge, oltre alle funzioni di polizia forestale e quelle tecniche connesse, anche quelle di polizia giudiziaria e di PS.

Passando alla illustrazione degli articoli si chiarisce che l'articolo 1 precisa che il Corpo forestale dello Stato è un Corpo di polizia al servizio dello Stato con funzioni di polizia generale e tecnica specializzata, col compito specifico di applicare le norme di polizia ecologica emanate e da emanare dagli organi costituzionali e dagli enti territoriali, per le rispettive competenze, nel contesto della protezione della natura e difesa dell'ambiente ecologico.

L'articolo 2 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie e ciò non rappresenta che una più specifica precisazione dello stato attuale, con la sola differenza che gli attuali ispettori-ufficiali assumeranno la qualifica di ufficiale. Lo stesso articolo prevede inoltre le tabelle organiche dei vari gradi e conferma al personale forestale le qualifiche di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale e quella di pubblica sicurezza; queste qualifiche sono già previste dall'articolo 13 della citata legge n. 804. Viene inoltre confermata la qualifica tecnica in quanto il servizio forestale presuppone conoscenze tecniche dalle quali non si può prescindere. Infatti gli ufficiali, quali tecnici forestali, debbono all'occorrenza intervenire per la definizione di pratiche tecniche e di reati forestali che implicano la risoluzione di problemi di assestamento, di selvicoltura, di estimo forestale e di riassetto territoriale. Ma anche il rimanente personale deve avere buone conoscenze tecniche perché essi rappresentano la organizzazione capillare del Corpo e ad essi gli organi superiori trasmettono disposizioni e ne ricevono informazioni preliminari per l'istruttoria di atti di

polizia e di pratiche tecniche, per cui detto personale deve avere profonda conoscenza dell'ambiente fisico ed economico in cui opera.

In detto articolo 2 viene anche confermata la norma prevista dall'articolo 13 della legge n. 804 citata, che autorizza il personale forestale a portare armi per il particolare carattere del loro servizio. Viene altresì confermata la esenzione dal richiamo alle armi già sancita dall'articolo 8 della legge n. 804. Inoltre il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato viene equiparato al servizio militare e di leva; quest'ultimo è già equiparato, per le guardie ed allievi guardie, ai sensi della legge 27 ottobre 1965, n. 1198.

L'articolo 3 prevede per il personale forestale lo stesso trattamento economico e di quiescenza e di qualsiasi altra natura e denominazione degli altri Corpi di polizia dello Stato. Attualmente tale equiparazione è già goduta dai sottufficiali e guardie e con la presente legge viene estesa anche agli ufficiali.

L'equiparazione predetta è prevista attualmente dalle leggi 4 maggio 1951, n. 538; 14 maggio 1955, n. 1316 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

L'articolo 4 stabilisce la nuova struttura del Corpo forestale dello Stato a seguito dello ordinamento regionale, ed il trasferimento ad esse dei compiti prevalentemente burocratici finora svolti dal Corpo forestale dello Stato, del relativo personale non avente funzioni di polizia e degli uffici con prevalenti funzioni tecniche, e della conseguente ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale ordinamento prevede un comando centrale autonomo alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e foreste costituito dai necessari uffici centrali, dal magazzino V.E.C.A., dal reparto automezzi e da quello aeromobili. Dal comando centrale dipendono anche le scuole allievi ufficiali, e quelle per allievi sottufficiali e guardie, le quali saranno rette rispettivamente da un ufficiale di grado corrispondente al parametro 615 e 500 e saranno ubicate: quella ufficiali nel complesso di Firenze-Vallombrosa, già sede della vecchia scuola ufficiali forestali sin dal 1869, mentre quelle per allievi sottufficiali e per allievi guardie, sono già operanti nelle sedi di Cittaducale e di Sabaudia e vanno solo ristrutturate per adeguarle alle nuove esigenze dei servizi e della specializzazione del personale.

In questo nuovo ordinamento per gli uffici periferici sono previsti n. 3 ispettorati di zona, con giurisdizione interregionale, col compito di coordinare e dirigere gli altri comandi periferici. Ad essi è demandato il compito di

coordinare soprattutto il servizio antincendio nei boschi e tutti i servizi speciali, oltre ad assumere al massimo i poteri decisionali del centro, a vantaggio dello snellimento della burocrazia.

La dislocazione di tali ispettorati sarà fatta dal comando centrale sentite le regioni interessate, comunque essi saranno ubicati uno al nord per le regioni: Piemonte (Aosta), Liguria, Lombardia (Trentino-Alto Adige), Veneto (Friuli-Venezia Giulia), Emilia-Romagna; uno al centro per le regioni: Toscana, Lazio (Sardegna), Abruzzo, Marche, Umbria; uno al sud per le regioni: Campania, Molise, Puglia, Lucania, Calabria (Sicilia).

Un comando è previsto a livello regionale per il coordinamento dei servizi propri del Corpo con le linee di politica forestale ed economia montana emanate dalle singole regioni, oltre alla amministrazione e governo del personale dipendente. Fra questi comandi e i distaccamenti e le stazioni è previsto un comando intermedio a livello provinciale o interprovinciale per lo svolgimento operativo dei compiti propri del Corpo e, per l'impiego del personale, di quelli che le regioni vorranno attribuirgli.

Viene data pratica attuazione, poi, ai distaccamenti previsti dalla legge n. 301 già citata, con circoscrizione su alcune stazioni con caratteristiche analoghe. I comandi stazione rimangono invariati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1950, registro 3, foglio 215, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede, ferme restando la validità delle leggi nn. 538, 1316, 175 e 908, per le norme in esse contenute non contrastanti con la presente legge, la emanazione del relativo regolamento che dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, onde evitare che si ripeta ciò che accadde per il regolamento alla legge del 1948, n. 804, che ancora oggi non ha visto la luce.

Tale regolamento dovrà stabilire la foggia e l'uso dell'uniforme di prescrizione per tutto il personale del Corpo forestale dello Stato e dovrà altresì determinare quanto altro sia necessario al personale stesso per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo, perfezionandone l'attuale ordinamento, tenendo presente anche le norme regolamentari degli altri Corpi di polizia dello Stato in quanto esse siano applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato in relazione al loro *status* ed alle finalità del Corpo medesimo.

Tale considerazione scaturisce dal fatto che attualmente il Corpo forestale dello Stato può essere paragonato ai seguenti Corpi di polizia:

al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il trattamento economico, di quiescenza, indennità ed assegni vari, allo stato in servizio, ecc.;

all'Arma dei carabinieri per la distribuzione capillare dei comandi stazione e per la tipologia del servizio d'istituto;

al Corpo delle guardie di finanza per la morfologia della uniforme e per il carattere tecnico del Corpo stesso.

L'articolo 6 prevede le norme transitorie per la prima attuazione della legge, sia per la costituzione dei nuovi ruoli organici, sia per l'attribuzione dei gradi agli ufficiali. Per i sottufficiali è previsto il passaggio in blocco unitamente alle guardie scelte e guardie.

Le attribuzioni predette saranno fatte da una apposita commissione nominata e presieduta dal ministro, che sarà costituita secondo le vigenti disposizioni per i Consigli di amministrazione. Ciò si rende necessario perché all'atto dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere costituiti i nuovi ruoli col personale già in servizio nel Corpo, in attesa che venga emanato il regolamento, che stabilirà successivamente le modalità e competenze in materia.

Nello stesso articolo si prevede che nella prima applicazione della legge, il personale dell'attuale ruolo ispettori che non trova collocazione nel nuovo ruolo ufficiali, può essere incluso in un apposito ruolo ad esaurimento e ciò per comprensibili ragioni di sanatoria, in quanto l'attuale ruolo degli ispettori forestali, sarà ridotto di ben 391 unità, rispetto al ruolo ufficiali previsto dalla presente legge, come esposto nella allegata tabella I.

L'articolo 7 prevede, nella prima applicazione della legge l'abbuono di anni 5 ai fini della quiescenza e le alternative per il passaggio ad altre amministrazioni o presso le regioni, per quel personale che non volesse

transitare nei nuovi ruoli. Analoga disposizione era prevista dall'articolo 21 della più volte citata legge n. 804.

L'articolo 8 prevede le stesse alternative all'atto dell'entrata in vigore del regolamento.

L'articolo 9 prevede, nelle more della esecutività della presente legge e del relativo regolamento, il mantenimento in vigore delle attuali norme che non siano in contrasto con la legge stessa dopo di che la più volte citata legge 804 e tutte le altre disposizioni in contrasto con la nuova legge, saranno abrogate.

La tabella I prevede l'organico degli ufficiali forestali con i parametri dei pari grado corrispondenti al personale di cui alla legge 28 dicembre 1970, n. 1079, quadro IV, sezione A). Per detto personale non si è ritenuto indicare la terminologia dei vari gradi, rimandando in merito ogni decisione ai competenti organi tecnici.

La tabella II prevede l'organico dei sottufficiali, guardie scelte e guardie, identico a quello previsto dalla citata legge n. 301, con la sola variante delle percentuali di distribuzione dei vari gradi dei sottufficiali, che sono stati equiparati alle stesse percentuali degli altri Corpi di polizia come dimostrato alla annessa tabella II.

Riguardo alla copertura finanziaria si precisa che a seguito della riduzione degli organici del ruolo ispettori, dal bilancio 1972, dove è prevista una spesa per i soli ispettori di lire 2 miliardi circa, si ha una economia di circa 700 milioni in quanto il nuovo trattamento economico, indennità, assegni, fornitura della prima vestizione per gli ufficiali, prevede una spesa di circa 1.300.000.000. Pertanto gli eventuali nuovi oneri si ritengono largamente compensati da tale economia. Pertanto gli onorevoli colleghi sono pregati di votare la presente legge ed approvarla anche perché essa risponde ad una sentita esigenza del personale interessato, il quale l'ha caldamente voluta e richiesta in termini di plebiscitaria approvazione.

TABELLA 1^a

POSTI IN DIMINUZIONE NEL RUOLO TECNICO SUPERIORE DEL CFS
A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE.

GRADI attuali e corrispondenti	ORGANICO		Unità in meno	
	Attuale	Proposto		
Ispettori generali (Generali)	81	6	75	
Ispettori capi (Colonnelli)	100	24	76	
Ispettori superiori (Tenenti colonnelli)	210	40	170	
Ispettori principali (Maggiori)	}	60	}	
Ispettori (Capitani)		360		80
Ispettori aggiunti (Tenenti)				150
TOTALI . . .	751	360	391	

RAFFRONTO FRA GLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA

GRADO	CARABINIERI				GUARDIE DI FINANZA			
	Organici							
	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadiere e vicebrigadiere	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadiere e vicebrigadiere
Maresciallo magg. e corrispondente .	3.200	16,05	31,68	34,40	1.970	16,65	31,66	34,39
Maresciallo capo e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.128	17,80	34,20	37,15
Maresciallo ordin. e corrispondente .	3.450	17,78	34,15	37,00	2.124	17,77	34,13	37,08
TOTALE . . .	10.100	52,00	—	108,40	6.222	52,22	—	108,62
Brigadiere e vicebrigadiere	9.300				5.728			
TOTALE SOTTUFFICIALI . . .	19.400				11.950			
Militari di truppa	100.000				31.370			
TOTALE COMPLESSIVO . . .	119.400				43.320			
NOTE	Organico 1963				Organico 1963			
	Marescialli			7.063	Marescialli			5.372
	Brigadiere e vicebrigadiere			9.237	Brigadiere e vicebrigadiere			4.958
	Carabinieri				Guardie scelte e graduati .			29.370
			TOTALE . . .				TOTALE . . .	39.700

TABELLA 2^a

DEI CORPI DI POLIZIA E QUELLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA				CORPO FORESTALE DELLO STATO							
attuali				Organico 1963				Organico proposto			
Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri	Dotazione organica	% rispetto alla dotazione dei sottufficiali	% rispetto alla dotazione dei marescialli	% rispetto alla dotazione dei brigadieri e vicebrigadieri
3.200	16,55	32,00	34,31	200	10,10	29,41	15,38	330	16,67	32,03	34,73
3.300	17,07	33,00	35,38	220	11,11	32,35	16,92	340	17,17	33,01	35,79
3.500	18,11	35,00	37,53	260	13,13	38,23	20,00	360	18,18	34,95	37,87
10.000	51,73	—	106,22	680	34,34	—	52,30	1.030	52,02	—	108,39
9.325				1.300				950			
19.325				1.980				1.980			
64.125				3.300				3.300			
83.450				5.280				5.280			
Organico 1963											
Marescialli				5.644							
Brigadieri e vicebrigadieri				8.681							
Guardie scelte e graduati .				61.125							
TOTALE				75.450							

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene istituito in seno al Ministero della agricoltura e foreste, in sostituzione di quello attuale, un nuovo Corpo delle guardie forestali, che conserva l'attuale denominazione di Corpo forestale dello Stato e nei cui organici transita il personale del Corpo stesso avente funzioni di polizia. Lo stesso personale conserva l'attuale stato giuridico e va a costituire i ruoli previsti dal seguente articolo 2. Le modalità per il transito di cui sopra sono stabilite dal successivo articolo 6.

Il Corpo forestale dello Stato è un Corpo di polizia al servizio dello Stato, al quale è attribuita l'applicazione delle leggi e regolamenti generali dello Stato e di quelle speciali relative alla protezione della natura e difesa dell'ambiente naturale; inoltre gli è attribuita l'applicazione delle norme di polizia, emanate e da emanare dagli organi costituzionali e dagli enti territoriali per le rispettive competenze, in materia di difesa dell'ambiente in genere e del patrimonio silvo-pastorale in particolare.

Al Corpo forestale dello Stato sono pertanto attribuite funzioni di polizia generale e tecnica specializzata, oltre alla funzione specifica della « polizia ecologica », unitamente ai relativi contenziosi.

Il personale di detto Corpo è anche impiegato dalle singole Regioni, nell'ambito dei rispettivi territori, per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

ART. 2.

Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie i cui rispettivi organici sono indicati nelle tabelle I e II allegate alla presente legge, le quali sostituiscono le tabelle I e VI allegate alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, ristrutturate con le tabelle A) ed E) allegate al decreto ministeriale 7 agosto 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1972.

Detto personale ha funzioni tecniche per i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato; è autorizzato a portare armi; è esente dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione ed il servizio da esso prestato nel

Corpo, è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare e quello di leva, purché sia stata ultimata la ferma contratta.

Ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale il personale di cui al presente articolo riveste, in ogni tempo e luogo, le qualifiche, a seconda del grado, di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. Lo stesso personale riveste, analogamente, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ed è considerato in servizio permanente anche quando non è comandato. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è altresì attribuita alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente, però, al periodo di reggenza di un comando di stazione forestale.

ART. 3.

Al personale di cui al precedente articolo 2 sono dovuti in ogni tempo e luogo: il trattamento economico e quello di quiescenza, gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Ai servizi di ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 4.

Ferma restando la sua attuale struttura para-militare di Corpo di polizia speciale, il Corpo forestale dello Stato assume un ordinamento autonomo alle dirette dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, costituito da un comando centrale retto da un ufficiale di grado corrispondente al parametro 742. Detto comando, che comprende i necessari uffici centrali, il magazzino V.E.C.A., il reparto automezzi e quello aeromobili, coordina e dirige i servizi e i comandi periferici così ordinati:

comandi retti da ufficiali:

a) ispettorati di zona, retti da un ufficiale di grado corrispondente al parametro 615, ubicati uno al nord, uno al sud ed uno al centro del territorio nazionale. Detti comandi hanno il compito di coordinare e dirigere gli altri comandi dipendenti, svolgere funzioni ispettive, curare l'organizzazione del servizio di prevenzione e spegnimento incendi boschivi e degli altri servizi speciali;

b) comando gruppo, presso ogni Regione, per il coordinamento dei servizi di cui all'articolo 1 della presente legge, con le direttive emanate dalle singole regioni in materia, oltre all'amministrazione ed al governo del personale dipendente;

c) comando nucleo: con circoscrizione provinciale o interprovinciale per la direzione ed il coordinamento dei comandi minori, per lo svolgimento operativo delle funzioni proprie del Corpo, il contenzioso e, per l'impiego del personale, di quelle di competenza delle Regioni in materia forestale;

comandi retti da sottufficiali:

d) comando distaccamento forestale, con circoscrizione su alcune stazioni forestali di cui ne coordina le attività e l'impiego del personale;

e) comando stazione forestale, con circoscrizione comunale o intercomunale per la attuazione dei compiti attribuiti al Corpo e più specificamente del servizio di polizia generale e tecnica specializzata che si identifica nella funzione di « polizia ecologica »; questa comprende, nella stessa unità operativa e in modo inscindibile e illimitato, le qualifiche di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, polizia forestale e quelle tecniche connesse.

Alle dipendenze del comando centrale sono poste: l'accademia per allievi ufficiali e le scuole per allievi sottufficiali ed allievi guardie, rette, rispettivamente, da un ufficiale di grado corrispondente ai parametri 615 e 500.

L'accademia allievi ufficiali sarà istituita ed avrà sede in Firenze-Vallombrosa.

ART. 5.

Le norme di attuazione della presente legge saranno stabilite con apposito regolamento che dovrà essere emanato, improrogabilmente, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della legge stessa.

Detto regolamento dovrà contenere, qualora, non siano state già trattate nella presente legge, le disposizioni previste: dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538; dalla legge 14 dicembre 1955, n. 1316; dalla legge 4 marzo 1958, n. 175; dalla legge 9 ottobre 1971, n. 908.

Il regolamento dovrà inoltre determinare quanto altro sia necessario al personale del Corpo forestale dello Stato per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo stesso, perfezionandone l'attuale ordinamento e tenendo presente anche le norme che, previste in merito

per gli appartenenti agli altri Corpi di cui al precedente articolo 3, siano applicabili al personale di cui all'articolo 2 della presente legge, per il quale stabilirà anche la foggia e l'uso della uniforme di prescrizione.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge può transitare nei ruoli organici di cui alle tabelle I e II allegate alla legge stessa, il seguente personale:

1) nel ruolo ufficiali: gli ispettori forestali del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, in attività di servizio, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei requisiti prescritti per il ruolo ufficiali.

Coloro che non hanno rivestito il grado di ufficiale in una delle forze armate o Corpi di polizia, dovranno possedere i prescritti requisiti fisici e frequentare un corso di perfezionamento da stabilirsi con apposito decreto.

Gli ispettori che non risultassero in possesso dei requisiti di cui sopra, saranno collocati nel ruolo ad esaurimento previsto nel penultimo comma del presente articolo qualora non fruiscono, nel contempo di una delle alternative previste dall'articolo 7 successivo.

I posti non coperti dal personale di cui sopra saranno conferiti, per immediato pubblico concorso, a cittadini italiani di età non superiore ad anni trenta, in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al decimo paragrafo successivo, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti e che siano stati ufficiali in una delle forze armate o corpi di polizia. In detto concorso è data la precedenza al personale di cui alla tabella II allegata, per il quale si prescinde dal limite di età e dallo essere stato già ufficiale di altri corpi o forze armate, fermo restando il possesso del titolo di studio indicato nel relativo bando e che abbiano almeno quindici anni di servizio lodevole nel Corpo forestale dello Stato.

Il personale così assunto frequenterà successivamente, man mano che le esigenze di servizio lo consentiranno, un corso di perfezionamento appositamente stabilito in analogia a quanto indicato al terzo paragrafo precedente;

2) nel ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie: tutto il personale di cui alla tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, ristrutturata con la tabella E allegata

al decreto ministeriale 7 agosto 1971 di cui al precedente articolo 2.

All'atto del passaggio nei nuovi ruoli il personale che vi transita rivestirà il grado corrispondente alla qualifica posseduta. Il personale proveniente dal ruolo sottufficiali e guardie verrà inserito nei vari gradi di cui alla tabella II allegata alla presente legge, seguendo l'ordine della graduatoria del ruolo di provenienza.

Per il periodo di anni due dalla data di entrata in vigore del regolamento alla presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale di cui alla tabella II allegata, sono ridotti alla metà.

I posti di cui ai paragrafi precedenti saranno conferiti da una apposita commissione, nominata e presieduta dal Ministro, costituita secondo le modalità vigenti per i Consigli di amministrazione.

Successivamente alla prima applicazione il personale del ruolo ufficiali, collocato in un ruolo unico, sarà assunto mediante pubblico concorso riservato ai laureati in scienze forestali, in giurisprudenza (escluse le lauree equiparate), in agraria, in geologia, in ingegneria civile e in scienze naturali, secondo le rispettive quantità percentuali fissate nel regolamento di cui al precedente articolo 5.

Il personale di cui alla tabella II allegata alla presente legge che abbia uno dei titoli di studio previsti nei commi precedenti, potrà accedere alla carriera del ruolo ufficiali mediante concorso interno, per il numero di posti che debbono essere ad essi riservati di volta in volta nei relativi bandi.

Il posto corrispondente al parametro 742 sarà conferito dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, ad un ispettore generale del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio e che rivestiva già detta qualifica alla data del 1° luglio 1970. Tutti gli altri posti, saranno conferiti dal Ministro competente su proposta del Consiglio di amministrazione e della commissione di avanzamento rispettivamente per il personale di cui alla tabella I ed alla tabella II allegate.

Le modalità per il conferimento dei gradi suddetti, saranno fissate dal regolamento di cui al precedente articolo 5.

Nella prima applicazione qualora si verificino esuberanze di richieste di passaggio nel ruolo ufficiali, i richiedenti possono essere collocati in un ruolo ad esaurimento appositamente istituito, conservando la qualifica rivestita.

Il personale proveniente dal ruolo degli ispettori forestali, può transitare nei nuovi ruoli previsti dalla presente legge, anche se ha superato il limite massimo di età per il mantenimento in servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e vi potrà permanere, oltre tale limite, per non più di tre anni se non raggiungerà prima il 65° anno di età.

ART. 7.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge al personale del Corpo forestale dello Stato che non intende permanere nei nuovi ruoli di cui alle tabelle I e II allegate alla legge stessa e che chiede il collocamento a riposo, è concesso un abbuono di anni cinque ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione.

In via alternativa lo stesso personale, entro il medesimo lasso di tempo potrà essere collocato in corrispondenti ruoli tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste, con la qualifica ed anzianità possedute.

Tale alternativa e con le stesse condizioni, è concessa anche per il transito del personale di cui sopra, qualora richiesto, presso altri organi costituzionali o enti territoriali.

ART. 8.

Il personale del ruolo tecnico superiore e quello del ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie di cui alle tabelle I e VI della legge 18 febbraio 1963, n. 301, ristrutturate con le tabelle A) ed E) allegate al decreto ministeriale 7 agosto 1971 citato nell'articolo 2 della presente legge, che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al precedente articolo 5, non intende transitare nel nuovo Corpo forestale dello Stato di cui alla presente legge, può fruire delle norme previste dal precedente articolo 7.

ART. 9.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento di cui al precedente articolo 5, si applicano le norme vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge che non siano in contrasto con la legge stessa.

Dopo l'entrata in vigore del regolamento predetto, la legge 12 marzo 1948, n. 804, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge, sono abrogate.

TABELLA I.

*Ruolo degli ufficiali
del Corpo forestale dello Stato.*

Parametro	GRADO (a)	N. posti
742		1
615		5
500		24
420		40
345		60
285		80
250	e allievi	150
Totale . . .		360 (b)

(a) Corrispondenti ai pari grado del quadro IV sezione A) allegato alla legge 28 dicembre 1970, n. 1079.

(b) Con una diminuzione di n. 391 posti del ruolo degli Ispettori forestali di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

TABELLA II.

*Ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie
del Corpo forestale dello Stato.*

Parametro	GRADO (a)	N. posti
245	Maresciallo maggiore scelto	198 (b)
218	Maresciallo maggiore	132 (c)
195	Maresciallo capo . .	340
168	Maresciallo ordinario .	360
153	Brigadiere	950
133	Vice brigadiere . . .	
150	Guardia scelta . . .	1.500
115-124-138	Guardia e allievi . .	1.800
Totale . . .		5.280 (d)

(a) In analogia a quanto indicato alla sezione D) del quadro IV allegato alla legge 28 dicembre 1970, n. 1079.

(b) Il 10 per cento del ruolo sottufficiali, legge 28 dicembre 1970, n. 1079.

(c) Oltre ai n. 20 « fuori ruolo ASFD » legge 15 maggio 1970, n. 313.

(d) Corrispondente all'organico previsto dalla tabella VI allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.